

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DELLE POLVERI CADENTI DALLE CALDAIE E DAI FILTRI A MANICHE CODICE EER 19.01.05* PROVENIENTI DAL TERMOVALORIZZATORE E DEI FANGHI CODICE EER 19.02.05* PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE, PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2025

CIG B0367DEE73

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

Il servizio di cui al presente capitolato speciale di appalto comprende:

1) Prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche - provenienti dall'impianto termovalorizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC), Via Leonardo Vassena n. 6 e identificate con il codice EER "19 01 05* "residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi" la cui classe di pericolosità risulta essere:

HP 14 + HP 10.

Le classi di cui sopra possono variare in funzione del documento analitico e della normativa vigente.

Al riguardo si precisa che:

Il quantitativo complessivo della tipologia di rifiuto oggetto del servizio è stimato in circa 4.110 tonnellate/anno.

Il caricamento delle polveri avviene nei seguenti modi:

- direttamente dai sili esistenti presso l'impianto di termovalorizzazione (di norma) per un quantitativo stimato di circa 4110 (quattromilacentodieci) tonnellate/anno;
- nell'ipotesi di fermata dell'impianto di trasporto pneumatico, le polveri saranno immesse, a cura del personale di Silea, in appositi sacconi (big bags) e stoccati in area idonea per un quantitativo stimato di circa 225 (duecentoventicinque) tonnellate/anno.

2) Prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque e identificati con il codice EER "19 02 05* "fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose", la cui classe di pericolosità risulta essere:

HP 14.

Le classi di pericolo possono variare in funzione delle analisi e della normativa vigente.

Al riguardo si precisa che:

- il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di cui al punto 2) è stimato in circa 14 (quattordici) tonnellate/anno.

Art. 2 - Carattere del servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, SILEA SPA potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni di quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto del termovalorizzatore dei rifiuti, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di polveri e fanghi. L'Appaltatore verrà preavvisato tempestivamente, a mezzo e-mail, 24 ore prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Art. 3 - Durata dell'appalto.

L'appalto del servizio in oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mensilità, dalla consegna del servizio presumibilmente dal **01.04.2024 al 31.03.2025**.

La Stazione Appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

Art. 4 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

- potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da Silea spa (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti;
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell'appaltatore.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto.

POLVERI prelievo polveri generate da filtro a maniche e caldaie direttamente dai sili (di norma)

a) Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente punto è dovuto, da SILEA SpA all'Appaltatore, il corrispettivo unitario di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) alla tonnellata, IVA esclusa, che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- trattamento e/o smaltimento.

b) Nel caso di fermata dell'impianto si può verificare la seguente ipotesi: caricamento polveri generate da filtro a maniche e caldaie - immessi in big bags, con carichi variabili da 10 mc a 30 mc.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è dovuto, da SILEA SpA all'Appaltatore, il corrispettivo unitario di Euro 360,00 (trecentosessanta/00) alla tonnellata, IVA esclusa, che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- trattamento e/o smaltimento.

E' altresì dovuto all'appaltatore un'ulteriore corrispettivo, non compreso nella base d'asta, che dovrà essere indicato nella scheda di offerta economica, quando il tempo di carico superiori di minuti 30 (trenta) il tempo massimo stabilito nell'art. 25 del

SILEA Spa

presente capitolato.

FANGHI

Il corrispettivo unitario dovuto da Silea spa all'appaltatore per l'esecuzione del servizio di cui al presente punto viene fissato in Euro 360,00 (trecentosessanta/00) alla tonnellata, IVA esclusa.

I prezzi unitari di cui sopra saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tutti i prezzi di cui sopra si intendono:

- remunerativi per tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- comprensivi di eventuali tributi relativi al trattamento e/o smaltimento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa;
- fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo complessivo di polveri e fanghi effettivamente trasportate ed avviate agli impianti di trattamento e/o smaltimento.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3; del D.Lgs. 81/2008, pertanto, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

Al riguardo si precisa che:

Silea spa fornirà all'appaltatore analisi della classificazione degli ultimi campioni prelevati secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente (allegato C).

Tutte le spese per le analisi del rifiuto richieste dagli impianti di destinazione saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore delle polveri o dei fanghi; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea spa.

L'importo contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del 20%, senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni o riserve.

L'importo complessivo stimato del servizio, comprensivo della proroga tecnica di mesi 6 e dell'eventuale variante del 20% IVA esclusa, è di circa € 2.744.172,00.

Il suddetto importo risulta determinato sulla base dei tre corrispettivi unitari che costituiscono l'elenco prezzi posto a base di gara e dei quantitativi stimati.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Art. 7 - Fatturazione

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea spa mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento e/o smaltimento, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 5, al netto del ribasso offerto.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Art. 8 - Pagamenti

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni (data fine mese), attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante

il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Art. 9- Vigilanza e controllo.

Silea spa provvederà ad effettuare una prima visita presso l'impianto di destino della ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, al fine di verificare il ciclo produttivo dell'impianto.

Silea Spa si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 10 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

Art. 11 - Personale in servizio.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

Art. 12 - Automezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore e i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere almeno Euro 5.

In particolare le cisterne utilizzate per il trasporto delle polveri dovranno essere dotate di scala a pioli di accesso ai boccaporti e di idoneo parapetto basculante, oltre che di una linea vita in corrispondenza del piano del calpestio.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi e predisposti al caricamento direttamente dai sili di stoccaggio nei cassoni stagni e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto. Si precisa che sia le polveri che i fanghi sono attualmente soggetti alla normativa ADR e pertanto sia gli automezzi che le attrezzature e gli autisti devono rispettare tale normativa.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente a Silea Spa un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate a Silea Spa altrettanto tempestivamente.

Art. 13 - Garanzie di esecuzione

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/23, una garanzia fideiussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea spa circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea spa, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dalla società.

Art. 14 - Assicurazioni

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'impresa appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'appaltatore.

Art. 15 - Subappalto – Divieto di cessione del contratto

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

È comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

15.a) Pagamento dei subappaltatori

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/23. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

Art. 16 - Penalità

In caso di inadempimento e di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, imputabile all'appaltatore, la società, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di Silea spa di richiedere eventuali danni diretti e indiretti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del contratto.

Art. 17 - Revoca dell'appalto/Risoluzione del contratto

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità dei conferimenti, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- violazione delle disposizioni sul subappalto stabilite dall'art. "SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO";
- verificarsi di un'ipotesi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/23.

SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste. Al verificarsi di tali eventualità, SILEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

Art. 18 - Esecuzioni d'ufficio

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, Silea Spa avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 19 - Recesso

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico a seguito di intervenute disposizioni legislative, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno 20 giorni.

Art. 20 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Tribunale Amministrativo di Milano con rinuncia di qualsiasi altro. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21 - Forme di collaborazione dell'Appaltatore

Il personale dipendente dall'Appaltatore provvederà a segnalare al Responsabile di esecuzione del servizio Silea Spa quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 22 - Responsabilità

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidatogli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso l'impianto di termovalorizzatore dei rifiuti, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

Art. 23 - Idoneità Tecnico Professionale

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 24 – Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche (guanti, occhiali, caschetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.), come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

Art. 25 - Modalità di effettuazione del servizio

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative dei regolamenti vigenti in materia rifiuti e delle successive modifiche e/o integrazioni.

POLVERI

Il servizio comprende le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche, provenienti dall'impianto di termovalorizzatore dei rifiuti di cui all'art. 1.

Il caricamento delle polveri sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato direttamente da personale di Silea SpA tramite scaricatore telescopico, per quanto riguarda le polveri contenute nei sili.

L'appaltatore presenzierà alle operazioni e presterà la più ampia collaborazione per agevolare/facilitare le operazioni di caricamento, seguendo le indicazioni fornite da parte del personale di Silea SpA. Per nessuna ragione ed in nessun caso, ad esclusione di situazioni di evidente e conclamato pericolo, sarà consentito al personale dell'appaltatore utilizzare / attivare le apparecchiature di Silea SpA.

Il tempo stabilito della sosta per le operazioni di caricamento polveri direttamente dai sili è di **4 (quattro) ore**.

Il servizio di caricamento dei big bags avverrà mediante carrello elevatore attraverso personale di Silea, mentre l'appaltatore dovrà presiedere al posizionamento dei big bags sull'automezzo.

Il tempo stabilito per le operazioni di caricamento sull'automezzo delle polveri in big bags sarà massimo di 2 (due) ore.

Di norma il servizio verrà effettuato con frequenza corrispondente a circa 3/4 (quattro) viaggi ogni settimana, da programarsi settimanalmente a cura del Responsabile di esecuzione, dal lunedì al venerdì, festività settimanali escluse, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00, fatto salvo disposizioni diverse che impongano un tempo massimo per il ritiro.

Per nessuna ragione l'appaltatore potrà ritardare l'effettuazione del prelievo dei carichi e, qualora ciò si verificasse, l'appaltatore sarà soggetto alle penalità stabilite all'art.16.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite disponendo a cura e responsabilità dell'appaltatore quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con riferimento altresì al Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

FANGHI

Il servizio comprende le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque provenienti dall'impianto di termovalorizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera.

La modalità di stoccaggio presso l'impianto è "sfuso in cassone scarrabile stagno" di dimensioni 5,00 x 2,35 x 2,10 ml, che dovrà essere fornito dall'appaltatore.

Il servizio verrà effettuato con frequenza di smaltimento di norma ogni 90 giorni e dovrà essere garantito con preavviso di 7 (sette) giorni da parte del Responsabile di esecuzione, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14.00; la riconsegna del cassone dovrà avvenire contestualmente al prelievo del carico.

TRASPORTO

Il trasporto delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche e/o dei fanghi dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n.145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da SILEA SPA e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto.

La quantità caricata e trasportata che dovrà figurare sul formulario, sarà verificata a destino. Farà pertanto fede il peso riscontrato dalla pesatura effettuata presso l'impianto di destino.

Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere a Silea Spa una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni in materia di rifiuti in vigore al momento dell'esecuzione del contratto.

Nel caso che le polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche e/o dei fanghi siano oggetto di trasporto transfrontaliero, in sostituzione del formulario può essere utilizzato il "documento di movimento" di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in conformità al disposto degli articoli 188 [comma 3, lettera b), ultimo periodo], 193 [comma 7] e 194 [comma 1] del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 26 - Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità - per qualsivoglia motivo - di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:

- comunicare a Silea Spa l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea Spa la seguente documentazione:
- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento e/o smaltimento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel capitolato di gara
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 - nella seguente categoria e classe: categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi), nella classe relativa al quantitativo gestito.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, previa autorizzazione da parte di Silea spa, **non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea Spa.**

L'appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Silea SpA copia delle analisi eventualmente eseguite presso gli impianti di destinazione delle polveri e dei fanghi.

Art. 27 - Fermo impianto.

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità programmate da Silea Spa.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata, con trasmissione dei documenti elencati al precedente articolo.

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'appaltatore.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, **non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.**

Art. 28 - Trattamento dati personali.

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

Art. 29 – Sistema di gestione integrato aziendale e procedure.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, ISO 45001 e ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

Art. 30 - Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 31 – Rispetto Codice Etico, Modello 231, PTPC

L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea Spa e del Codice Etico. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea Spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

Art. 32 – Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente SILEA SPA di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a SILEA Spa ed ai terzi, nonchè ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a SILEA Spa della situazione.